

REGIONE EMILIA ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 16417

Decreto n. 642

OGGETTO : Tutela di un esemplare monumentale di roverella (*Quercus pubescens*) e di un gruppo circostante di cerri (*Quercus cerris*) e roverelle (*Quercus pubescens*) vegetanti nel Comune di Corte Brugnatella (PC).
Articolo 6 L.R. 24 gennaio 1977 n. 2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che a norma dell'art. 6 della L.R. 24.1.1977 n. 2 possono esseri soggetti a particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale;

Considerato che per tramite la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia - sezione di Parma e Piacenza è pervenuta la richiesta formulata dal parroco di Pieve Montarso solo frazione del Comune di Corte Brugnatella di tutela del plurisecolare esemplare di quercia localmente conosciuta come "La Rovere grossa" e del circostante boschetto di querce situati nella frazione suddetta e di proprietà della diocesi;

Considerato altresì:

- che il suddetto esemplare arboreo rientra nel censimento degli alberi monumentali predisposto su tutto il territorio regionale dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali ed è segnalato altresì nella pubblicazione di V. Capodarca "Emilia Romagna - ottanta alberi da salvare";
- che sulla base del sopralluogo effettuato da tecnici dell'Ufficio Conservazione della Natura, Parchi e riserve naturali dell'Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo l'esemplare risulta essere ascrivibile alla specie Quercus pubescens Willd. (Roverella), mentre il circostante boschetto, oltre che da Roverella è composto da Q. cerris L. (Cerro);

- che la stessa roverella per le eccezionali dimensioni ed i cerri e le roverelle circostanti per le loro caratteristiche dimensionali, di buono stato vegetativo, di portamento e di valore paesaggistico sono tutelabili sulla base dei criteri tecnici messi a punto dal competente Ufficio Conservazione della natura, Parchi e riserve naturali dell'Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo, approvati dal Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura nella seduta del 15 aprile 1987;

Ritenuto peraltro che per una efficace tutela del plurisecolare esemplare arboreo e del gruppo di alberi circostante occorre altresì impedire l'accesso al luogo con mezzi motorizzati e l'accensione di fuochi (azioni che vengono attualmente indiscriminatamente effettuate con grave pericolo per la sopravvivenza degli alberi stessi);

Sentita in proposito l'Amministrazione comunale di Corte Brugnatella che si è impegnata ad eseguire tutte quelle opere (tabellazione, recinzione ecc.) necessarie alla tutela degli esemplari arborei in questione;

Sentito il parere favorevole espresso nella seduta del 21 ottobre 1987 dalla commissione consiliare Territorio e Ambiente;


Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo;

D E C R E T A

- 1) sono assoggettati a regime di particolare tutela ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24.1.1977 n. 2 l'esemplare di roverella (*Quercus pubescens*) di eccezionali dimensioni ed il bosco circostante di cerri e di roverelle vegetanti in località Pieve Montarsolo nel Comune di Corte Brugnatella (PC) esattamente ubicati al Foglio 18 mappale 125 della carta catastale;
- 2) la segnalazione del vincolo di cui sopra sarà attuata mediante opportuna tabella segnaletica recante l'indicazione della specie e delle principali caratteristiche delle piante tutelate ai sensi della L.R. 24.1.1977 n. 2 - art. 6;

- 3) l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha carattere permanente e comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale, fatta eccezione per eventuali interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, previa autorizzazione del competente Osservatorio regionale per le malattie delle piante;
- 4) ai fini dell'efficacia della tutela dei suddetti esemplari arborei è vietato l'accesso ai veicoli motorizzati di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i mezzi di servizio autorizzati, nei casi di intervento di cui al precedente punto 3) ed è altresì vietata l'accensione di fuochi; il luogo sarà opportunamente tabellato e recintato;
- 5) qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la morte dei suddetti esemplari arborei è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 15 della L.R. 24.1.1977 n. 2, fatta salva l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 18 della L. 8 luglio 1986 n. 349, in materia di danno ambientale;
- 6) il Comune di Corte Brugnatella è incaricato della esecuzione del presente decreto con particolare riferimento alla notifica dello stesso ai proprietari, alla vigilanza per il rispetto delle norme di tutela e per quanto attiene ai precedenti punti 2), 3) e 4);
- 7) con successivi atti amministrativi della Giunta regionale verranno determinati ed assegnati al Comune di Corte Brugnatella i finanziamenti necessari per la segnalazione del vincolo di cui al punto 2), per la tabellazione e recinzione di cui al punto 4) e per gli eventuali interventi di cui al punto 3);
- 8) sono altresì incaricati di far osservare le disposizioni del presente decreto i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. n. 2/1977.
- 9) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bologna lì, **3 NOV. 1987**



IL PRESIDENTE
LUCIANO GUERZONI

gi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'origina-
le del decreto n. 642

Bologna,

5 NOV. 1987

(Dr. F. di Pennaro)



COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINI-
STRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. N. 4533 / 5886

Controllata senza rilievi nella seduta del

13 NOV. 1987

ex art. 45 L. 10-2-1953, n. 62.

IL PRESIDENTE VICARIO